

Il Tribunale di Roma
I sez. civile

Composto da:

dott. Alberto Bucci

dott. Anna Maria Pagliari

dott. Anna Mauro

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 9.5.2008 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento per reclamo iscritto al n. 23857/2008 R.G., vertente tra

-Sanseverino Francesco (avv.ti Flavio De Luca e Giuseppe Angelucci)

e

-Rosa Bianca e Caneri Fabio (avv.ti Nicolò Lipari, Valerio Onida, Gustavo Ghiaini, Marco Mergati)

Premesso che

-su istanza ex art. 700 c.p.c. proposta "ante causam" dall'associazione non riconosciuta "Rosa Bianca" e da Fabio Caneri quale assegnatario del nome a dominio "www.rosabianca.org" questo Tribunale in composizione monocratica con ordinanza 17.3.08 ha, tra l'altro, inibito a Sanseverino Francesco, assegnatario dei nomi a dominio "larosabianca.net" e "larosabianca.com", l'uso di segni identici o simili al nome "rosa bianca" e al nome di dominio "rosabianca.org" ed imposto il trasferimento ai ricorrenti dei nomi a dominio comprendenti il nome "rosa bianca":

-con ricorso depositato il 3.4.2008 il Sanseverino ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza ed assumendo la non confondibilità tra i siti rispondenti ai nomi a dominio dei due distinti soggetti giuridici ("rosabianca.org" "larosabianca.net" "larosabianca.com"), la genericità e non tutelabilità del nome "rosa bianca" in entrambi i casi



utilizzato, il diverso ambito di operatività delle due associazioni, l'insussistenza di un danno irreparabile, ha chiesto la revoca del provvedimento;

-i resistenti, costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del reclamo ribadendo tutte le osservazioni di fatto e diritto discusse nella prima fase;

-le parti sono comparse all'udienza riportandosi alle rispettive difese;

Ritenuto che

La decisione reclamata va integralmente condivisa e alla stessa il Collegio si richiama per l'esposizione dei principi normativi e giurisprudenziali in tema di tutelabilità del diritto alla denominazione e alla propria identità personale degli enti,

la confondibilità (non essendo necessaria la concreta confusione) tra i due soggetti giuridici è possibile poiché entrambi operano quali movimenti politico-culturali, sia pure portatori di una distinta storia e distinti orientamenti e valori; fuorvianti appaiono dunque i richiami operati dal reclamante alla genericità del nome con riferimento alla versatile utilizzazione nel mondo telematico;

la confondibilità dei siti di riferimento dei due soggetti giuridici è possibile in ragione dell'insufficienza delle particelle "it" "net" "com" (domini di primo livello assolutamente tra loro fungibili, per la popolarità e diffusività, nell'approccio dell'utente telematico ordinario) a differenziare il dominio;

la confondibilità è divenuta concreta confusione proprio in occasione dell'attivazione dei siti internet di riferimento del nuovo movimento politico conosciuto dal pubblico come "la rosa bianca", in vista delle elezioni politiche dell'aprile del 2008;

è incontestabile la precedente registrazione del nome di dominio "rosabianca.org" (effettuata dal Caneri nell'anno 2000) rispetto a quella dei nomi "larosabianca.net" e "larosabianca.com" (effettuata dal Sanseverino nel 2008);

anche l'istanza subordinata di revoca parziale del provvedimento, limitatamente all'ordine di riassegnazione dei nomi a dominio, deve essere rigettata, trattandosi di provvedimento strettamente connesso all'attuazione del provvedimento inibitorio volto ad impedire ogni possibilità di prosecuzione dell'uso;



le questioni trattate e ragioni di equità connesse all'entità delle spese liquidate nella prima fase inducono alla compensazione delle spese processuali della presente fase;

p.q.m.
il tribunale

rigetta il reclamo:

compensa le spese processuali della presente fase..

Così deciso nella camera di consiglio della I sezione, il giorno 9.5.2008

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
13 AGO. 2008



13 AGO. 2008